

Abstract. *Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f, c. cons., si presumono vessatorie le clausole che hanno ad oggetto, o per l'effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Pertanto, è necessario verificare l'eccessività dell'importo fissato con la clausola penale dai contraenti per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito. Il momento rispetto al quale operare detta valutazione, al fine della decisione circa la vessatorietà della clausola, è quello relativo al momento della stipula del negozio, atteso che il giudizio sulla validità della stessa non può risentire di vicende successive che attengono alla fase della esecuzione contrattuale.*

* * * * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice G.M.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1970/2007 promossa da:

J.T. e D.G., entrambi rappresentati e difesi dall'avv. A.D.B., giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Via (...) n. (...) 06121 Perugia presso il predetto difensore

OPPONENTI

contro

(...) BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S.P., giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata in Perugia via (...) n. (...) presso il predetto difensore

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice: *«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così statuire In via principale:*

- *revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i titoli, le ragioni e le eccezioni indicate in narrativa;*
- *accertare in ogni caso, anche in via riconvenzionale, che l'invocata garanzia fideiussoria della sig.ra J.T. è inesistente e/o nulla ovvero annullabile per vizio determinante del consenso ovvero ancora inesigibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. per decorso del termine ivi previsto e che, per l'effetto, nulla è dovuto dalla sig.ra J.T. per il titolo azionato dalla società convenuta.*
- *Accertare in ogni caso, ed in via riconvenzionale, la nullità della penale per ritardo nell'adempimento, così come prevista ed applicata dalla società convenuta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 lett. f e 36 del d.lg. 19 agosto 1995, n. 190 e c. cons., ed in caso diverso accertare e dichiarare, in subordine sul presente punto, «l'illegittimità della richiesta degli interessi moratori per non essere stata prevista la a risarcibilità dell' ulteriore danno ai sensi dell' art. 1382 c.c.».*

Conclusioni di parte convenuta: *«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione e/o deduzione, respinta; emesse tutte le declaratorie del caso; preso atto delle, risultanze dell'espletata C.T.U., così statuire: 1. In via principale, rigettare ogni domanda proposta dagli opposenti, sig.ri G.D. e T.J., avverso il decreto n. 98 del 2007, del 13 gennaio 2007, in quanto inammissibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto condannare gli opposenti, in conformità agli importi accertati dalla C.T.U., al pagamento in favore di (...) Banca s.p.a., quanto a G.D. della somma di € 27.662,06, quanto a T.J. nei limiti della minor somma di € 26.494,84, oltre interessi di mora su tali importi al tasso dello 0,30% giornaliero, pari al 10,95% annuo, dal 1° giugno 2006, all'effettivo saldo; 2. In via subordinata, respingere l'opposizione di parte attrice opponente, in quanto inammissibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione; 3. In ogni caso, condannare gli opposenti al pagamento, oltre le spese della procedura monitoria, delle spese del giudizio di opposizione e del compenso professionale, oltre forfettario, C.a.p. ed i.v.a. come per legge, e successive occorrente».*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma 2, numero 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c, come novellati dalla l. n. 69 del 2009 del 18 giugno 2009)

Con citazione notificata il 30 marzo 2007, D.G e J.T. proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 98/07 (notificatogli il 22 febbraio 2007) con cui il Tribunale di Perugia aveva ingiunto loro - rispettivamente in qualità di debitore principale, il primo, e di garante personale tenuta entro il limite di € 25.611,94, la seconda - il pagamento della somma di € 26.850,74 (oltre agli interessi

di mora al tasso convenzionale del 10,95% annuo ed oltre alle spese di lite), in virtù dei contratti di mutuo stipulati il 13 novembre 2003 ed il 29 gennaio 2004.

Lamentavano gli opposenti: 1) l'esistenza di errori di calcolo nella quantificazione dei crediti per non aver la società creditrice correttamente tenuto conto delle somme già versate da essi debitori e pari ad € 657,20 in relazione al contratto del 13 novembre 2003 e ad € 6.645,88 in relazione al contratto del 29.1.2004; 2) la vessatorietà della clausola penale di cui alla lettera B delle condizioni generali di contratto e comunque la sua manifesta eccessività; 3) l'incompatibilità di detta penale per il ritardato pagamento con gli interessi moratori, pure richiesti dalla società finanziaria.

Eccepivano, inoltre, l'inesistenza dell'obbligazione fideiussoria della T., la quale avrebbe sottoscritto solamente le clausole contrattuali relative all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, al rilascio di carta magnetica e le clausole richiamate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; lamentavano, infine, la mancata indicazione del limite massimo della garanzia prestata e la decadenza della creditrice dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.

La (...) Banca s.p.a., costituendosi in giudizio, contestava l'esistenza di errori di calcolo e precisava che i pagamenti ricevuti ammontavano ad € 745,07 per il finanziamento del 10 novembre 2003 (in luogo della somma di € 657,20 indicata dagli opposenti nell'atto di citazione) e ad € 5.974,79 per il finanziamento del 29 gennaio 2004 (in luogo della somma di € 6.645,88 indicata dagli opposenti nell'atto di citazione); affermava inoltre la legittimità della clausola penale pattuita, puntualizzando che essa era stata applicata alle rate scadute ed impagate alla data del giugno 2006, nonché alla sola quota capitale delle rate a scadere dal giugno 2006 in poi. Infine, ribadiva la piena validità ed efficacia della garanzia fideiussoria prestata dalla T. con riguardo all'obbligazione nascente dal contratto del 29.1.2004, da ella debitamente sottoscritto.

L'opposizione è infondata.

I. DELLA CLAUSOLA PENALE.

Al punto V.3 delle condizioni generali allegate al contratto del 13 novembre 2003 si legge: «Per l'ipotesi in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento pattuiti da (...) Banca, ferma ogni sua diversa ragione, ed in particolare quella di cui al successivo art. V. 4, avrà diritto: a) in riferimento all'iniziale operazione di finanziamento di cui al paragrafo I) [ossia il contratto di mutuo] di esigere, senza preavviso, oltre alle somme insolute, una penale relativa all'8%; b) per quanto concerne la linea di credito di cui ai paragrafi II) e III) [ossia i contratti di apertura di credito mediante carta di debito], di addebitare ed esigere interessi calcolati giorno per giorno con applicazione del medesimo tasso e delle medesime modalità di calcolo di cui al punto IV. 3 e ciò fino alla data di effettivo pagamento».

Successivamente, al punto V.4 delle medesime condizioni generali, relativo alle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, si legge «in tutte tali ipotesi [*n.d.r.* di decadenza dal beneficio del termine] ed in ogni altra simile, il cliente e/o i suoi aventi causa dovranno provvedere a pagare immediatamente in contanti ed in unica soluzione, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il residuo capitale risultante dovuto dopo il pagamento degli insoluti, il tutto maggiorato di una penale qui espressamente pattuita ed accettata in misura pari all'8% di detti importi. Ogni eventuale diritto o ragione di cui (...) Banca dovesse disporre nei confronti di terzi a séguito del verificarsi delle circostanze sopra considerate, non esimerà il cliente dal fare integralmente fronte ai propri obblighi finché non sia stata saldata ogni ragione creditoria di (...) Banca. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute in forza della presente clausola, (...) Banca, addebiterà un interesse di mora nella misura massima dello 0,040% al giorno, riservandosi comunque la facoltà di applicare per tali interessi sia il tasso dell'operazione/i che quello in vigore alla data della dichiarazione di decadenza».

Risulta dalla lettura delle dette clausole la pattuizione di una penale stabilita nella misura dell'8% da applicare sia all'importo delle rate scadute e non pagate, sia (nel caso in cui il ritardo nel pagamento delle rate determini la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine) alla quota capitale residua; sono stati poi pattuiti interessi moratori (nella misura dello 0,40%) da applicare alle somme oggetto dell'obbligazione inadempita (rate scadute oltre al capitale a scadere) ed alle somme dovute a titolo di penale (ossia di risarcimento del danno convenzionalmente predeterminato).

Sicché deve subito evidenziarsi che, contrariamente a quanto lamentato dagli oppositori, non risulta alcuna concorrente applicazione di interessi moratori e di penale da ritardo, in quanto gli interessi moratori sono stati previsti ed applicati solamente in relazione all'ulteriore ritardo successivo alla liquidazione del danno operata (sulla base dei criteri convenzionali) nella lettera con cui si comunica la risoluzione del contratto e la volontà di valersi della clausola di decadenza dal beneficio del termine.

In questi termini l'applicazione di interessi moratori non appare contrastare con i principi generali in tema di obbligazioni, poiché al momento della risoluzione del contratto e della liquidazione convenzionale del danno (tramite l'applicazione della penale) l'obbligazione risarcitoria da inadempimento diviene un'obbligazione pecuniaria sulla quale sono dovuti (in caso di ulteriore ritardo) gli interessi ai sensi dell'art. 1224 c.c.

La pattuizione degli interessi moratori, peraltro, non viola neppure il divieto di anatocismo, atteso che l'art. 3 della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 espressamente consente (per le operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite e per l'ipotesi in cui il mancato pagamento determini la risoluzione del contratto di finanziamento) che l'importo complessivamente dovuto produca interessi a decorrere dalla data di risoluzione, se così contrattualmente pattuito.

Quanto al contratto del 29 gennaio 2004, si legge al punto III. 6 delle condizioni generali allegate: «In caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente (...) Banca avrà facoltà di esigere: a) in riferimento all' iniziale operazione di finanziamento di cui al capo I) [ossia il contratto di mutuo] oltre agli importi di mensilità scadute ed impagate, una penale ad essi relativa pari all' 8%; b) per quanto concerne la linea di credito di cui al capo II) [ossia i contratti di apertura di credito mediante carta di debito] fino alla data di effettivo pagamento gli interessi calcolati giorno per giorno ai tasso concordato».

Successivamente, al punto III. 7 delle medesime condizioni generali, relativo alle ipotesi di decadenza beneficio del termine, si legge «In tal caso [*n.d.r.* di decadenza dal beneficio del termine] il cliente ed i suoi aventi causa dovranno rimborsare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate e le eventuali somme dovute ai sensi dell'articolo III-6) ed una penale pari all'8% del capitale a scadere. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato nella misura massima dello al giorno».

Le previsioni ricalcano, con ogni evidenza, quelle delle precedenti condizioni generali (allegate al contratto del novembre 2003) sicché la pattuizione contrattuale può dirsi sostanzialmente identica per i finanziamenti.

Ciò posto, va subito rilevato che è pacifico che entrambi i contratti stipulati dal G. sono contratti di mutuo che rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera a) delle clausole penali sopra riportate, e che è altrettanto certo che le dette clausole sono state specificamente sottoscritte dal mutuuario (cfr. contratti allegati quali documenti 5 e 6 della produzione della (*omissis*)).

In particolare, nel contratto del 13 novembre 2003 è stata specificamente sottoscritta, unitamente ad altre clausole tutte sinteticamente indicate, la clausola «V.3-Penale per ritardato pagamento»; nel contratto del 29 gennaio 2004 è stata specificamente sottoscritta (sempre insieme ad altre clausole tutte sinteticamente richiamate) la clausola «III.6-Penale per ritardato pagamento».

Può quindi procedersi all'esame della questione della vessatorietà delle dette clausole che, secondo la prospettazione degli oppositori, ricadrebbero nella previsione della lett. f del d.lg. n. 206 del 2005, in base al quale si presumono vessatorie «*le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (...) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo*».

Al fine di stabilire se per le clausole *de quibus* operi la richiamata presunzione di legge, occorre dunque accertare se le penali in esse previste siano o meno manifestamente eccessive.

A tal proposito deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'apprezzamento in ordine all'eccessività dell'importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento deve essere basato sulla valutazione

dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (Cass. 7528/2002).

Quanto al momento rispetto al quale operare la detta valutazione, al fine della decisione circa la natura vessatoria della clausola, deve necessariamente aversi riguardo al momento della stipula del negozio, atteso che il giudizio sulla validità della clausola (stante la nullità delle clausole vessatorie) non può risentire di vicende successive che attengono alla fase della esecuzione contrattuale.

Venendo al caso di specie, deve decisamente escludersi l'eccessività della penale pattuita.

L'ammontare della penale (8%) è infatti all'incirca equivalente all'ammontare del tasso annuo nominale del finanziamento, pari per il contratto del 2004 al 7,45% (cfr. p. 3 della relazione di C.T.U.) e per il contratto del 2003 al 8,70% (cfr. p. 8 della relazione di C.T.U.), sicché l'applicazione di essa sostanzialmente comporta una liquidazione del danno in misura pari agli interessi dovuti per un anno di finanziamento.

Ora, se si tiene conto del fatto che in relazione al capitale residuo la società mutuante perde il guadagno corrispondente agli interessi che avrebbe maturato sulle rate a scadere (le quali risultano di numero incerto alla data della pattuizione e possono essere molte più di 12, come nell'ipotesi del contratto del 2004, di durata decennale e risoltosi 8 anni prima della scadenza) a fronte della consegna alla controparte dell'intera somma e dell'assunzione del rischio della sua mancata restituzione, la determinazione forfettaria del danno nella misura del guadagno perduto per un solo anno non appare di certo manifestamente eccessiva.

Analoga valutazione può compiersi con riguardo alla penale applicata alle rate insolte, considerato che trattandosi di obbligazione pecuniaria, il creditore avrebbe avuto diritto al pagamento degli interessi di mora sulla quota capitale al tasso convenzionalmente previsto (art. 1224 c.c.) dalla data di scadenza della singola rata alla data di effettivo pagamento ed avrebbe altresì potuto pattuire il pagamento degli interessi moratori anche sulla quota della rata costituita dagli interessi corrispettivi, con pattuizione pienamente legittima alla luce dell'art. 3 della delibera C.i.c.r. sopra richiamata (che stabilisce che «Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente pattuito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento»).

Le clausole contrattuali che sostanzialmente individuano, in modo forfettario (e cioè sia per l'ipotesi di ritardo superiore, sia per l'ipotesi di ritardo inferiore all'anno), il danno da inadempimento nel danno causato da un anno di ritardo nel pagamento (così determinando penali pari ad € 2.187,17 a fronte di un importo finanziato di € 25.507,50 per il contratto del 2004 e pari ad € 168,32 a fronte di un importo finanziato di € 1.549,00 per il contratto del 2003) non risultano quindi manifestamente eccessive

rispetto al danno effettivamente causato dall'inadempimento del mutuatario all'obbligazione di pagamento delle rate.

Sotto altro profilo deve inoltre considerarsi l'interesse del creditore al rispetto delle scadenze dei pagamenti tenuto conto del fatto che la (...) Banca svolge professionalmente attività di concessione di credito, sicché il rispetto dei termini di scadenza delle obbligazioni da parte dei mutuatari è in grado di incidere sull'attività economica esercitata limitando la possibilità di stipulare ulteriori contratti.

Conclusivamente deve escludersi che l'ammontare della penale pattuita sia manifestamente eccessivo e va dunque rigettata sia l'eccezione di nullità delle clausole ai sensi dell'art. 33, lett. f, c. cons., sia la richiesta di riduzione da parte del giudice delle penali suddette ai sensi dell'art. 1384 c.c.

II. DELLA VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI ALLA LUCE DELLA LEGGE n. 108 del 1996 (c.d LEGGE ANTIUSURA).

Deve innanzitutto premettersi che la questione della usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di mutuo *de quibus* non è stata oggetto di specifico motivo di opposizione da parte degli attori, i quali si sono limitati a svolgere in proposito nell'atto di citazione un fugace quanto generico accenno (cfr. p. 3 ove si legge: «*in tal senso è oggettivamente possibile che la società ricorrente sia incorsa in un mero errore di calcolo della somma richiesta ovvero, ove la ricorrente ne ribadisse, invece la correttezza, si dovrebbe ricondurre la rilevanza della fattispecie al profilo della legittimità del costo complessivo del finanziamento alla luce della normativa in materia di tassi usurari. Anche nell'ipotesi in cui dalle verifiche tecnico contabili non emergesse alcun superamento del tasso soglia, rimangono svariate anomalie imputabili alla condotta della società ricorrente*»).

Il tema è stato tuttavia, debitamente, sollevato d'ufficio, quale vaglio della validità della pattuizione, non potendo darsi esecuzione ad una clausola eventualmente nulla per violazione della normativa antiusura (art. 1815 c.c).

Ciò posto deve osservarsi come in punto di fatto il C.T.U. ha accertato che il tasso di interesse pattuito nel contratto n. 20001648077534 era al momento della conclusione dell'accordo inferiore al tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996 e tale si è mantenuto anche successivamente (cfr. pp. 7 e 13 della relazione del 10 maggio 2010).

Analogamente anche il costo del finanziamento n. 20001648077533 era inferiore al tasso soglia al momento della stipula del contratto, salvo poi risultare superiore alle soglie di legge a partire dal secondo trimestre del 2004.

Va a questo punto evidenziato che, secondo la lettera dell'art. 1815 c.c, la sanzione della nullità colpisce le clausole di determinazione di interessi in misura che al momento della pattuizione risulti superiore al tasso soglia. In questo senso è stata infatti autenticamente interpretata la dizione «se sono convenuti interessi usurari» dal d.l. n. 394 del 2000 convertito con modificazioni nella l. n. 24 del 2001, il quale

all'art. 1 ha chiarito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Deve dunque concludersi per la validità delle pattuizioni di entrambi i contratti, atteso che esse al momento della stipula degli accordi rispettavano i limiti di legge.

Sfugge invece al vaglio officioso (in quanto non attiene a profili di validità) la questione dell'eventuale inefficacia sopravvenuta della clausola del contratto n. 20001648077533 per l'intervenuto superamento del tasso soglia in periodo successivo alla stipula; tale questione, mai sollevata dagli attori (i quali neppure in comparsa conclusionale hanno richiesto la riconduzione del tasso negoziale nel limite del tasso soglia, ma hanno sempre insistito per la pronuncia di nullità) esula quindi dal presente giudizio.

III. DELLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO.

Venendo alla quantificazione del credito residuo della (...) Banca deve subito premettersi che dalla documentazione in atti risultano già pagate dal mutuatario - al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (30 maggio 2006) - le somme di € 6.645,88 in relazione al contratto n. 20001648077534 e di € 745,07 in relazione al contratto di finanziamento n. 20001648077533 (cfr. p. 13 della relazione di C.T.U. depositata il 10 maggio 2010).

Ciò posto è stato dato al C.T.U. l'incarico di calcolare l'ammontare del credito residuo facendo applicazione delle condizioni contrattuali stabilite nei due contratti di finanziamento che sono risultate essere tutte pienamente valide (comprese quelle in tema di tassi di interesse e di penali): l'importo finale - calcolato sempre alla predetta data del 30 maggio 2006 - è risultato pari ad € 26.494,84 per il contratto n. 20001648077534 e ad € 1.167,22 per il contratto di finanziamento n. 20001648077533 (cfr. p. 13 della relazione di C.T.U.).

In particolare il C.T.U. ha evidenziato (cfr. pp. 4 e 9 della relazione) che i risultati cui è pervenuto coincidono con i conteggi svolti dalla (...) Banca (e posti alla base del ricorso per ingiunzione) per quanto riguarda il contratto n. 20001648077534; quanto al contratto n. 20001648077533 i predetti conteggi differiscono sí, ma per difetto, avendo la (...) Banca richiesto con il ricorso monitorio il pagamento di € 25.611,94 (somma già indicata nell'intimazione di pagamento del giugno 2006), mentre, secondo i calcoli del C.T.U., alla data del 30 maggio 2006 erano già dovuti € 26.494,84.

Il decreto opposto - emesso per una somma (€ 26.850,74) inferiore a quella dovuta (€ 27.662,06) - va confermato, non potendo trovare accoglimento la domanda dell'opposta di condanna degli opposenti al pagamento delle maggiori somme risultanti dalla C.T.U., in quanto domanda riconvenzionale tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.

IV. DELL'OBBLIGAZIONE FIDEIUSSORIA.

Ritiene la (...) Banca che il debito nascente dal contratto di finanziamento stipulato il 29 gennaio 2004 (ossia quello relativo al rapporto n. 20001648077534) sia assistito dalla garanzia personale di (omissis), la quale avrebbe assunto siffatta obbligazione sottoscrivendo il medesimo documento contenente il contratto di finanziamento.

Afferma viceversa la T. di non aver mai stipulato alcun contratto di fideiussione, essendosi ella limitata a sottoscrivere le sole clausole relative all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, al rilascio di carta magnetica ed all'approvazione specifica di alcune clausole agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., sicché non si potrebbe in alcun modo ritenere effettivamente prestato da parte sua un consenso all'assunzione dell'obbligazione di garanzia.

In punto di fatto, dall'esame della documentazione contrattuale in atti (doc. 6 della produzione dell'opposta, depositato il 29 dicembre 2007) risulta che il contratto di finanziamento stipulato il 29 gennaio 2004 è stato sottoscritto, oltre che dal G., anche dalla T. tre volte e precisamente: 1) una prima volta all'interno del riquadro in cui sono riportate le condizioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili; 2) ma seconda volta sotto la dicitura «firma della richiesta» e a lato alla dizione «il coniuge garante del cliente»; 3) una terza volta in calce al seguente testo sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni riportate sul retro ed in particolare, anche agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare espressamente i seguenti articoli (...) III-9) garanzia fideiussoria prestata dal coniuge firmatario».

Nelle condizioni generali di contratto allegate al predetto documento si legge inoltre al punto III-9): «Garanzia fideiussoria del coniuge». Con l'eventuale sottoscrizione della presente richiesta, tesa a soddisfare essenzialmente bisogni della famiglia, il coniuge del cliente, preso atto delle obbligazioni in essa contenute, presta a favore di (...) Banca garanzia fideiussoria. Pertanto si costituisce garante, fino all'estinzione di questo debito, della somma di cui al prospetto in prima pagina alla voce «Totale da rimborsare», oltre a quant'altro dovuto in virtù delle clausole che regolano il finanziamento con particolare riferimento alla decadenza del cliente dai termini di pagamento ed a qualunque altra mutazione dell'originario negozio anche in caso di variazione dei termini, cifre e condizioni, proroga o novazione di obbligazioni. La garanzia, per la durata di validità della carta e suoi successivi rinnovi, sarà estesa anche agli utilizzi legati all'ulteriore eventuale operazione di apertura di linea di credito predeterminata nella misura di € 3.000, corrispondente all'importo massimo concesso da (...) Banca, oltre interessi e accessori, come convenzionalmente pattuiti con il cliente. Il coniuge garante dispensa (...) Banca dall'agire verso il cliente inadempiente, nei termini di cui all'art. 1957 c.c.».

Ciò posto, ritiene questo giudice che la sottoscrizione da parte della (omissis) della richiesta di finanziamento sotto la dicitura «il coniuge garante del cliente» e della clausola III-9) delle condizioni generali di contratto, contenente espressamente l'obbligazione fideiussoria, siano manifestazione chiara

ed inequivoca della volontà della predetta opposta di garantire personalmente l'adempimento da parte del marito delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento n. 20001648077534.

In particolare con riguardo alla sottoscrizione della clausola III-9) delle condizioni generali di contratto deve evidenziarsi, da un lato, che l'oggetto della clausola risulta chiaramente riassunto dalla dizione «garanzia fideiussoria prestata dal coniuge firmatario» e dall'altro che la circostanza che il testo della clausola sia contenuto in un foglio separato non inficia in alcun modo la validità del consenso prestato, atteso che il contenuto dell'accordo contrattuale può anche essere determinato *per relationem*, purché il rinvio sia tale da escludere ogni margine di incertezza nell'individuazione dell'atto richiamato.

Ed infatti il rinvio materiale compiuto dalle parti al contenuto di un altro documento produce l'effetto di inserire nel contratto stipulato la clausola contenuta in un diverso e separato atto e di attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola e ciò tutte le volte in cui risulti che la parte ha piena conoscenza del documento richiamato.

Nel caso di specie, la conoscenza delle condizioni generali di contratto da parte della T. risulta per iscritto avendo ella dichiarato di avere letto le suddette condizioni generali prima della loro specifica approvazione.

La chiarezza del testo contrattuale rende, dunque, superflua ogni altra considerazione ed è solo *ad abundantiam* che si sottolinea come l'opponente non abbia in alcun modo indicato a quale diverso titolo e per quale altra ragione avrebbe sottoscritto il documento *de quo*.

Con separato motivo di opposizione la T. lamenta la nullità della fideiussione per la mancata indicazione del limite massimo della garanzia prestata.

Sul punto appare sufficiente evidenziare che la disciplina dell'art. 1838 c.c. si riferisce esclusivamente alle fideiussioni prestate per obbligazioni future o condizionali e quindi non è applicabile alla fideiussione prestata dalla T. che è volta a garantire un'obbligazione già assunta e non sottoposta a nessuna condizione.

Infine, appare privo di pregio anche il richiamo alla disciplina dell'art. 1957 c.c., avendo le parti derogato alla previsione legislativa come risulta dalla lettura della richiamata clausola III-9) delle condizioni generali di contratto («il coniuge garante dispensa (*omissis*) dall'agire verso il cliente inadempiente, nei termini di cui all'art. 1957 c.c.»).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte opponente.

P.Q.M

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione proposta da D.G. e J.T.;

2. conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna D. G. e J. T. al pagamento, in favore di (...) Banca s.p.a., delle spese di giudizio che si liquidano - ai sensi del d. m. 55 del 2014, - in complessivi € 7.254,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli oppositori.

Perugia, 3 marzo 2015

Il giudice